

(N. 2349)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 18 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3150)*

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

e col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 23 DICEMBRE 1957

Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

È riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Detto Osservatorio è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 2.

Scopi dell'Osservatorio sono:

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, alla agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici;

b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche;

c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico;

d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attività con quella dell'Istituto nazionale di geofisica, e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

#### Art. 3.

Il patrimonio dell'Osservatorio è costituito:

a) dai beni mobili (strumenti, macchinari e libri, di proprietà dell'Osservatorio stesso);

b) dagli apporti che donazioni, cessioni, acquisti e per qualunque altra via siano pervenuti o pervengano all'Osservatorio dal suo esercizio o da Enti o da privati;

c) dai fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sui residui attivi del bilancio.

#### Art. 4.

All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1.000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi.

#### Art. 5.

L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:

a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo dello Stato di cui all'articolo 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di Enti o di privati.

#### Art. 6.

L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.

Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli Enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

#### Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dello Osservatorio;

b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attività e per il funzionamento dell'Osservatorio;

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;

d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;

e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro per la pubblica istruzione.

Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non più di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.

La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.

Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

I provvedimenti di cui alla lettera d) devono essere adottati con l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento organico di cui al successivo articolo 10.

## Art. 8.

La revisione della gestione è affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:

a) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Ministro della pubblica istruzione ed è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro fun-

zioni in sostituzione dei revisori effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

## Art. 9.

L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.

Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.

## Art. 10.

Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, saranno disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico e di quiescenza e le retribuzioni per attività a qualsiasi titolo di tutto il personale, compreso il direttore, necessario per l'esigenze funzionali dello Istituto.

## Art. 11.

A favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è concesso a decorrere dallo esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di lire 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

## Art. 12.

Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.